

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALLE PRIME CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELL'I.C.S. "D. CIMAROSA – IV CIRCOLO" DI AVERSA, PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA E PER L'EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE DI ATTESA

Art. 1 – Disposizioni generali

- a. Le iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dell'I.C. "Cimarosa – IV Circolo" di Aversa avvengono secondo tempi e modalità stabilite dalle disposizioni ministeriali.
- b. Il termine di scadenza delle iscrizioni, di norma tra gennaio e febbraio di ogni anno, viene comunicato con avviso affisso in tutti plessi e pubblicato sul sito della scuola.
- c. L'iscrizione e la frequenza sono gratuite. Ai genitori è richiesto un contributo:
 - Per l'assicurazione annuale degli alunni;
 - Per escursioni, uscite didattiche o viaggi di istruzione;
 - Per spettacoli o manifestazioni proposti alla scuola da gruppi esterni;
 - Per attività di ampliamento dell'offerta formativa;
 - Per altre eventuali iniziative particolari che i docenti propongono con la collaborazione dei genitori rappresentanti di classe o di sezione.
- d. Per il servizio mensa è dovuto un contributo all'amministrazione comunale, che ne cura direttamente il funzionamento. Il genitore è responsabile del regolare pagamento delle quote a suo carico.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 2.1 - Modalità di iscrizione

- a. Le domande di iscrizioni alla scuola dell'infanzia vanno presentate presso la segreteria della scuola su apposito modulo cartaceo che può essere richiesto presso gli uffici di segreteria o ai Responsabili di plesso.
- b. Le famiglie dei bambini già iscritti nell'anno precedente dovranno compilare un apposito modulo di riconferma che verrà consegnato loro dalle docenti del plesso di appartenenza.
- c. In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda d'iscrizione dovrà prevedere la firma di entrambi i genitori.

Art. 2.2 – Criteri di iscrizione alla Scuola dell'infanzia

- a. Alla scuola dell'infanzia vengono iscritti i bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni. Il terzo anno d'età deve essere compiuto entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
- b. Nell'assegnare i posti nell'ambito della scuola dell'infanzia, è adottata la seguente priorità:
 - bambini appartenenti alla platea
 - bambini residenti nel territorio comunale
 - bambini residenti in altri Comuni.
- c. Tenuto conto che il numero degli alunni per classe deve rispettare i parametri stabiliti dalla normativa vigente (in materia di rapporto spazio/alunni – capienza aule), i bambini saranno accolti nel rispetto del seguente ordine:
 - precedenza per età (4 e 5 anni);
 - prioritariamente e nel limite della capienza consentita i bambini che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

- esaurimento delle Liste di Attesa degli alunni che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso;
 - successivamente ed alle condizioni dette in premessa, gli alunni che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo (anticipatori), subordinatamente alla disponibilità di organico e di posti liberi;
- b. E' assicurata la priorità ai bambini diversamente abili con diagnosi funzionale e certificato rilasciato dall'ASL, se presentato entro i termini di scadenza della domanda di iscrizione, indipendentemente dai criteri indicati al punto b). Le domande degli alunni diversamente abili presentate fuori termine verranno accolte sulla base dei criteri sopra enunciati al punto b).
- d. Per l'accoglienza e l'inserimento dei bambini anticipatori si veda il successivo punto 2.3 del presente regolamento.

Art. 2.3 - Anticipatori (nati entro 30 aprile)

- a. In base al Regolamento n. 89/2009 sono ammessi alla Scuola dell'Infanzia anche i bambini che compiono i tre anni d'età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui si effettua l'iscrizione.
- b. Per garantire un servizio adeguato ai più piccoli, questo regolamento prevede le seguenti specifiche:
- L'inserimento dei bambini anticipatori è subordinato al conseguimento della **piena autonomia del bambino nelle condotte di base** (controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici). Pertanto i bambini saranno accolti solo se senza pannolino e in grado di mangiare/alimentarsi autonomamente;
- c. I bambini anticipatori, in caso di disponibilità di posti, saranno accolti secondo il seguente piano di accoglienza:
- i bambini nati entro il 28 febbraio potranno essere ammessi alla frequenza a partire dal mese di settembre; i bambini nati dal 1 marzo al 30 aprile potranno essere ammessi alla frequenza dal mese di gennaio, al rientro delle vacanze natalizie.

Art. 2.4 - Graduatorie

- a. Scaduti i termini per la presentazione delle iscrizioni verranno predisposte le seguenti graduatorie che saranno esposte entro il mese di APRILE:
- graduatoria alunni ammessi alla frequenza;
 - graduatoria alunni in lista d'attesa
 - graduatoria alunni non ammessi perché non in possesso dei requisiti richiesti (fuori termine).
- b. Potranno essere inoltrati reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Scaduti tali termini i reclami non saranno presi in considerazione.

Art. 2.5 - Lista d'attesa

- a. La lista d'attesa sarà aggiornata anche a seguito di eventuali nuove iscrizioni pervenute oltre la data di iscrizione. Queste saranno inserite in coda nella lista d'attesa già costituita ma saranno riconosciute le precedenza di seguito esplicitate:
- Alunno diversamente abile, valutando le condizioni oggettive di inserimento con l'equipe di riferimento come previsto dal DPR 24.02.94;
 - Alunno segnalato dai servizi sociali competenti;
 - Alunno di 5 anni.
- b. Ad anno iniziato, i bambini che si dovessero assentare continuativamente, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 20 giorni, sono dimessi dalla scuola

con disposizione del Dirigente Scolastico, su motivata proposta dei docenti e compiuti gli eventuali accertamenti.

- c. A seguito del deperimento di un alunno, si procederà con l'inserimento del primo alunno in lista d'attesa.
- d. Gli alunni riconfermati dell'anno scolastico precedente hanno la precedenza rispetto ai nuovi iscritti.
- e. A parità di condizioni, ha la precedenza chi è nato/a prima.

SCUOLA PRIMARIA

Art. 3.1 – Modalità di iscrizione alla Scuola Primaria

- a. Le iscrizioni degli alunni alla classe prima si riceveranno, secondo i termini di legge, esclusivamente attraverso la procedura online (riferimento art. 7 Legge 135/2012).
- b. Le iscrizioni alle classi successive sono disposte d'ufficio.
- c. Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
 - individuare l'I.C. "Cimarosa – IV Circolo" di Aversa (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro");
 - registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati
 - compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola selezionata
 - il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.
- d. La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle relative disposizioni del codice civile*, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
- e. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
 - DEVONO iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre ;
 - POSSONO iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre e comunque entro il 30 aprile. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.
- f. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 4 del Regolamento, è così strutturato:
 - fino a 30 ore settimanali **
 - 40 ore settimanali (tempo pieno) dal lunedì al venerdì con servizio mensa obbligatorio (orario 8.20-16.20)**.

* Artt. 316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154

** L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla presenza di servizi e strutture e alla disponibilità di organico.

- g. In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on

line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

Art. 3.2 - Criteri di iscrizione alla Scuola Primaria

- a. I criteri di accoglienza delle domande di iscrizione sottoelencati sono validi nei casi di individuazione di questa scuola come prima scuola scelta all'atto dell'iscrizione
- b. Le domande di iscrizione verranno accolte in base ai posti disponibili e nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:
 - alunni residenti in Aversa e appartenenti alla platea scolastica
 - alunni residenti in Aversa fuori platea con fratelli già frequentanti classi della scuola dell'obbligo dell'istituto
 - alunni residenti in Aversa fuori platea
 - alunni residenti in altri comuni con fratelli già frequentanti classi della scuola dell'obbligo dell'istituto
 - alunni residenti in altri comuni
- c. La frequenza di alunni fuori platea e fuori comune alla scuola dell'Infanzia dell'Istituto non costituisce diritto di iscrizione e di frequenza alla scuola primaria.
- d. In caso di disponibilità di posti, gli alunni fuori platea o provenienti da altri comuni che hanno frequentato la scuola dell'infanzia dell'istituto, per assicurare la continuità educativa, avranno priorità di iscrizione rispetto agli alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia di altri istituti.
- e. Nel caso di richieste di iscrizione in cui la scuola è individuata come seconda o terza scelta, i criteri sopra elencati non sono più validi
- f. E' assicurata la priorità ai bambini diversamente abili con diagnosi funzionale e certificato rilasciato dall'ASL, se presentato entro i termini di scadenza della domanda di iscrizione, indipendentemente dai criteri elencati al punto b). Le domande degli alunni diversamente abili presentate fuori termine verranno accolte sulla base dei criteri sopra enunciati al punto b).
- g. L'iscrizione in prima non costituisce, in caso di mancata frequenza o di rilascio di nulla osta, diritto di priorità per la frequenza della classe seconda nell'a.s. successivo.
- h. L'acquisizione della residenza nella platea in tempi successivi alle fasi di iscrizione non dà diritto all'accoglienza.

Art. 3.3 - Classi a tempo pieno

- a. I criteri di accoglienza delle domande di iscrizione sottoelencati sono validi nei casi di individuazione di questa scuola come prima scuola scelta all'atto dell'iscrizione
- b. Le domande di iscrizione in esubero verranno accolte nel rispetto dei seguenti criteri:
 - alunni residenti nella platea scolastica che hanno già fratelli frequentanti il tempo pieno
 - alunni residenti nella platea scolastica
 - alunni residenti in Aversa con fratelli già frequentanti classi a tempo pieno dell'istituto e provenienti dalla scuola dell'infanzia dell'Istituto
 - alunni residenti in Aversa
 - alunni residenti in altri comuni con fratelli già frequentanti classi a tempo pieno dell'istituto e provenienti dalla scuola dell'infanzia dell'Istituto
 - alunni residenti in altri comuni
- c. Costituisce ulteriore criterio di priorità, fermo restando i precedenti criteri, la condizione lavorativa dei genitori secondo quanto di seguito indicato:
 - monogenitore

- alunni residenti, nelle cui famiglie lavorano entrambi i genitori (da documentare)
 - alunni non residenti nelle cui famiglie lavorano entrambi i genitori (da documentare)
- d. L'istituzione scolastica si riserva di accogliere richieste di pasto con preparazione domiciliare, e, in caso di accoglienza, solamente nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organismi competenti (ASL, pareri giuridici).

SCUOLA SECONDARIA

Art. 4.1 – Modalità di iscrizione alla Scuola Secondaria

- a. Le iscrizioni degli alunni alla classe prima si riceveranno, secondo i termini di legge, esclusivamente attraverso la procedura online (riferimento art. 7 Legge 135/2012).
- b. Le iscrizioni alle classi successive sono disposte d'ufficio.
- c. Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
 - individuare l'I.C. "Cimarosa – IV Circolo" di Aversa (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro");
 - registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati
 - compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola selezionata
 - il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.
- d. La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle relative disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
- e. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
- f. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che è così strutturato: 30 ore settimanali (da lunedì al sabato 8.00-13.00)
- g. Per l'iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno barrare l'apposita casella del modello on line.
- h. In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

* Artt. 316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154

Art. 4.2 – Criteri di iscrizione alla Scuola Secondaria

- a. I criteri di accoglienza delle domande di iscrizione sottoelencati sono validi nei casi di individuazione di questa scuola come prima scuola scelta all'atto dell'iscrizione
- b. Le domande di iscrizione verranno accolte in base ai posti disponibili e nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:

- alunni residenti in Aversa e appartenenti alla platea scolastica
 - alunni residenti in Aversa con fratelli già frequentanti classi dell'istituto
 - alunni residenti in Aversa fuori platea
 - alunni residenti in altri comuni con fratelli già frequentanti classi dell'istituto
 - alunni residenti in altri comuni
- c. L'iscrizione alle classi ad indirizzo musicale avverrà tramite una prova di selezione a cui saranno invitati gli alunni interessati delle classi quinte delle scuole primarie statali e paritarie.
- d. Hanno priorità di iscrizione gli alunni provenienti dalle classi quinte della scuola primaria dell'Istituto

Art. 5 – Iscrizione di alunni con disabilità

- a. Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della diagnosi funzionale e della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata eventualmente anche dal profilo dinamico-funzionale.
- b. Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvengono con presentazione, da parte dei genitori, della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti del S.S.N. o strutture accreditate, come previsto dall'art. 3 della legge n. 170/2010.

Art. 6 - Iscrizione di alunni con cittadinanza non italiana

- a. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
- b. Gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
- c. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Art. 7 - Iscrizioni tardive

- a. Le domande **presentate fuori termine**, tra la scadenza prevista e l'eventuale pubblicazione della graduatoria di accesso al plesso, sono trattate secondo i predetti criteri.
- b. Le domande di iscrizione **pervenute successivamente alla eventuale pubblicazione delle graduatorie di accesso** (dopo il 31 luglio) sono trattate come di seguito esplicitato:
- Scuola dell'infanzia
 - nel caso sia stata formulata una lista d'attesa le domande di iscrizione tardive sono inserite di seguito in base all'ordine di arrivo;
 - in caso di posti ancora disponibili, questi sono assegnati agli alunni in base all'ordine di arrivo, dando priorità agli alunni più grandi di età.
 - Scuola primaria
 - laddove vi fosse disponibilità di posti e nel rispetto dei criteri previsti per la formazione delle classi, viene disposta la frequenza immediata nell'assegnazione dei posti, tenendo esclusivamente conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

- c. Le valutazioni verranno effettuate dal Dirigente scolastico nel rispetto dei criteri sopra espressi ma con margine discrezionale motivato laddove venga ritenuto necessario.

Art. 8 – Istruzione parentale

- a. Le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente alla scuola primaria statale o alla scuola secondaria di primo grado statale viciniore, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio.
- b. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell'istituzione scolastica autorizza l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nella modalità dell'istruzione parentale.
- c. Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'educazione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Art. 9 - Conferma della frequenza, trasferimenti, richiesta e concessione Nulla Osta.

- a. Per gli alunni delle classi successive al primo anno di corso, l'iscrizione è disposta d'ufficio e hanno diritto alla conservazione del posto fino alla fine del ciclo, a meno che non intervengano richieste di trasferimento.
- a. Le eventuali domande di trasferimento esterne (concessione di nulla osta) saranno accolte dal 1 luglio dell'anno in corso.
- b. L'accettazione della richiesta è subordinata alla presentazione della documentazione necessaria, motivata e dettagliata, ovvero all'autocertificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Autocertificazioni

- a. Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda hanno valore di autocertificazione.
- b. Tutti i documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, documenti che attestino l'esistenza di condizioni che danno diritto a precedenza) sono sostituiti da autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, con esclusione delle certificazioni mediche e di quelle non certificabili ai sensi della citata normativa
- c. Il Dirigente si riserva la facoltà di autorizzare le richieste previo accertamento delle dichiarazioni autocertificate; le autorizzazioni conseguenti a false dichiarazioni perdono di efficacia e, come previsto dalla normativa, ne conseguono procedimenti legali che prevedono sanzioni penali.

Art. 11 - Disposizioni comuni

- a. I criteri di iscrizione deliberati dal consiglio di istituto sono pubblicati prima dell'acquisizione delle iscrizioni, con affissione all'albo e con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica.
- b. Le liste di attesa, stilate secondo i criteri sopra riportati, sono predisposte entro i 150 giorni successivi al termine delle operazioni di iscrizione ed esposte all'Albo della Scuola.
- c. In deroga ai punti dei precedenti articoli 2.2, 3.2, 4.2, per l'iscrizione alla scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dei figli dei dipendenti, si applica quanto previsto dalla legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori)
- d. In deroga ai punti dei precedenti articoli 2.2, 3.2 e 4.2, i figli di appartenenti alle Forze dell'Ordine in servizio nel Comune di Aversa godono della priorità di iscrizione; non

godono di tale priorità i genitori che svolgono attività lavorative nel comune di Aversa non legate alle Forze dell'Ordine.

- e. I casi particolari prescindono da qualsiasi graduatoria e si lasciano alla discrezionalità del dirigente scolastico, in accordo con le insegnanti e considerando la disponibilità dei posti.
- f. Eventuali richieste di rientro dopo l'avvenuto smistamento delle domande di iscrizione, verranno prese in considerazione solo in caso di presenza di posti liberatisi dopo la formazione delle classi e previo rilascio di nulla osta.
Le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione in apposito registro di accettazione.
L'ordine cronologico di accettazione della domanda costituisce criterio unico per lo scorrimento dell'elenco.
Per la scuola primaria, la scelta del tempo scuola verrà soddisfatta solo in caso di reale disponibilità.

Art. 12 - Vigenza del regolamento

- a. Il presente regolamento ha vigenza **triennale** dalla data di approvazione. Si procederà comunque a verifica annuale per apportare eventuali modifiche determinate da causa di forze maggiore.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 1 – Disposizioni generali

- a. Alla formazione delle classi provvederà il Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato da una Commissione appositamente nominata per ogni ordine di scuola, che opererà nei mesi di giugno e luglio per giungere alla formazione delle classi per la fine del mese di luglio.
- b. Le Commissioni saranno formate da almeno due docenti dell'ordine di scuola di arrivo e da un docente dell'ordine di scuola di provenienza degli alunni

Art. 2 - Criteri scuola dell'infanzia

Per la costituzione delle sezioni verranno seguiti i seguenti criteri:

- a. Le sezioni vengono formate **in maniera omogenea**, o secondo quanto diversamente deliberato dal Collegio dei Docenti, secondo il criterio dell'età;
- b. Suddividere in modo equilibrato secondo genere maschile/femminile;
- c. Pari suddivisione degli alunni per semestre di nascita;
- d. Equa distribuzione nelle sezioni dei bambini problematici e dei casi sociali rilevati segnalati;
- e. Inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli, tranne in caso di specifica richiesta dei genitori.
- f. In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un alunno portatore di handicap.
- g. Distribuire proporzionatamente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana
- h. Gli inserimenti da effettuare in seguito ad iscrizioni accettate in corso d'anno dovranno tener conto del criterio dell'equilibrio numerico degli alunni frequentanti nelle sezioni e della valutazione, a cura del Dirigente Scolastico, sentito il parere dei docenti interessati, dell'eventuale problematicità in rapporto ai soggetti già inseriti e/o da inserire.
- i. Gli elenchi provvisori saranno affissi all'Albo della scuola dal Dirigente Scolastico entro il mese di maggio.

Art. 3 - Criteri scuola primaria

- a. Nella composizione delle classi prime si rispettano i seguenti criteri:
 - Suddividere in modo equilibrato secondo genere maschile / femminile;
 - Suddividere equamente, per quanto possibile, i bambini per età (1° semestre e 2° semestre di nascita);
 - Suddividere equamente, per quanto possibile, i bambini per durata di frequenza della scuola dell'infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni);
 - Distribuire proporzionatamente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana;
 - Dividere gli alunni provenienti dai diversi comuni/scuole dell'infanzia, mantenendo, però, all'interno della classe almeno un compagno dello stesso gruppo di provenienza;
 - Distribuire equamente nelle classi i casi problematici e dei casi sociali rilevati o segnalati;
 - Inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli; in caso di orientamento diverso da parte dei genitori, sarà necessaria una specifica richiesta
- b. Per garantire l'eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali, nella formazione delle classi va tenuto conto del parere delle insegnanti di scuola dell'infanzia riguardo a:
 - livelli di prerequisiti raggiunti;
 - personalità e aspetti comportamentali;

- abbinamenti di bambini per l'inserimento nello stesso gruppo;
- c. Le richieste dei genitori sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri indicati, in assenza di eventuale parere contrario delle insegnanti di scuola dell'infanzia.
- d. Sono possibili scambi tra alunni tra le classi parallele assegnate allo stesso team di docenti su iniziativa degli stessi insegnanti, purché ne siano a conoscenza i genitori e sia stata adeguatamente motivata la scelta al capo di Istituto, sempre nel rispetto di criteri di equilibrio qualitativo e di funzionalità didattica.
- e. Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte oppure ad anno scolastico inoltrato rispettano il criterio dell'equilibrio numerico e sono disposte dal Capo d'Istituto, sentito il parere dei docenti interessati.
- f. Le richieste di gemellaggio possono essere espresse ma non costituiscono criterio prioritario nella formazione delle classi; verrà assicurata la presenza di almeno un alunno/a proveniente dalla stessa sezione dell'istituto/altra scuola dell'infanzia
- g. Gli alunni già frequentanti la scuola primaria e non ammessi alle classi successive manterranno la stessa sezione dell'anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del collegio dei docenti, con esplicita richiesta contraria; il tutto nel rispetto di una formazione equilibrata delle classi, sia dal punto di vista numerico che di problematicità già presenti nella classe in cui l'alunno viene inserito.
- h. La pubblicazione all'Albo della scuola degli elenchi delle classi neoformate avverrà il primo giorno di scuola, in occasione dell'accoglienza.

Art. 3 - Criteri scuola secondaria

PRIMA FASE

- a. suddivisione il più possibile equilibrata nel rapporto maschi-femmine
- b. formazione **di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite** al termine dell'ordine di scuola di provenienza, anche sulla base dei dati rilevabili dai documenti di valutazione e delle indicazioni fornite da un insegnante dell'ordine di scuola di provenienza;
- c. l'inserimento degli alunni in situazione di handicap terrà conto degli alunni problematici già presenti nelle altre classi della stessa sezione, curando una distribuzione equilibrata nelle diverse sezioni;
- d. nel limite del possibile e fatti salvi i criteri sopra descritti, si potrà tenere conto di eventuali particolari esigenze e/o richieste avanzate dai genitori, se adeguatamente motivate; eventuali spostamenti autorizzati verranno effettuati con alunni della stessa fascia di livello ed entro il mese di agosto;
- e. le richieste di gemellaggio possono essere espresse ma non costituiscono criterio prioritario nella formazione delle classi; verrà assicurata la presenza di almeno un alunno/a proveniente dalla stessa sezione dell'istituto/altra scuola dell'infanzia
- f. la presenza in una sezione di un fratello frequentante non dà diritto di inserimento nella stessa sezione.
- g. gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alle classi successive o non ammessi all'esame di stato manterranno la stessa sezione dell'anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del collegio dei docenti o esplicita richiesta contraria o di esigenze nella formazione equilibrata delle classi;
- h. distribuire proporzionalmente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana.

SECONDA FASE

- a. Il dirigente scolastico formerà le classi sulla base:
 - delle proposte della commissione di cui sopra, qualora operativa;
 - della corretta applicazione dei presenti criteri

- infine potrà apportare alcune modifiche, una volta valutate le motivate richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati.
- b. Gli elenchi provvisori saranno affissi all'Albo della scuola dal Dirigente Scolastico nella terza decade del mese di luglio.

Art. 4 - Inserimento alunni in classi già formate

- a. L'assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi seguirà i seguenti criteri:
 - verifica di disponibilità di posti nella tipologia di scuola richiesta;
 - all'interno della stessa tipologia di scuola, l'alunno sarà assegnato alla sezione meno numerosa, tenendo comunque conto di eventuali situazioni di difficoltà riguardanti le classi interessate e sentiti gli insegnanti coinvolti;

Art. 5 - Inserimento di alunni stranieri

- a. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - del rispetto del tetto del 30 % indicato dalla normativa;
 - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - del livello di conoscenza della lingua italiana;
 - dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno
- b. Nel caso in cui manchi la conoscenza della lingua italiana, può essere opportuno assegnare l'alunno alla classe inferiore rispetto a quella di competenza per età, per creare la possibilità di un inserimento più costruttivo e di un apprendimento più graduale e sicuro.
- c. In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione del consiglio di interclasse/classe all'iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994). Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nominata dal Dirigente scolastico composta da due docenti, di disciplina diversa, in servizio nell'Istituto.
- d. Il dirigente scolastico procede all'iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso di soggiorno (C.M. n. 5/1994).

Il presente Regolamento è stato approvato all'unanimità dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 5 settembre 2019.